

STATUTO

della

"FONDAZIONE MARISOL LAVANGA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

*** * ***

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE MARISOL LAVANGA - ENTE DEL TERZO SETTORE".

La Fondazione si ispira ai principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo di fondazione disciplinato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e dal Codice Civile.

La Fondazione potrà indicare tale denominazione negli atti e nella corrispondenza una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore.

La fondazione ha sede nel Comune di Potenza, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'organo amministrativo ha facoltà, altresì, di istituire e di sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali ed unità operative locali.

ART. 2

SCOPI ED ATTIVITÀ

	La Fondazione viene costituita per onorare in modo degno e du-	
	raturato la memoria di Marisol Lavanga (Potenza, 16 giugno 2001	
	- Potenza, 03 marzo 2019), affinché la sua eredità spirituale	
	costituita da valori umani, civili e sportivi, vissuti inten-	
	samente giorno dopo giorno, con il sorriso, l'allegria, la fa-	
	tica e la fiducia in un futuro migliore, non vada mai perduta.	
	La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarie-	
	tà e pluralismo, si ispira al fine di perseguire il bene comu-	
	ne, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di	
	protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione	
	ed il pieno sviluppo della persona, e valorizzare il potenzia-	
	le di crescita e di occupazione lavorativa.	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le suddette fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante	
	lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti	
	attività di interesse generale, in forma di azione volontaria,	
	di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutuali-	
	tà, di produzione o scambio di beni o servizi, e precisamente:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi	
	1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modi-	
	ficazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n.	
	112, e successive modificazioni;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente	
	- 2 -	

	del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella	
	Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive mo-	
	dificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-	
	glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione	
	accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione	
	dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici-	
	claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla	
	tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi	
	della Legge 14 agosto 1991, n. 281;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gen-	
	naio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	
	le di cui al presente articolo;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	- 3 -	

	della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-	
	tivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della po-	
	vertà educativa;	
	- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti	
	composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti	
	del Terzo settore;	
	- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	- attività commerciali, produttive, di educazione e informa-	
	zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in li-	
	cenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a fa-	
	vore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi	
	come un rapporto commerciale con un produttore operante in	
	un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese	
	in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata	
	finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e	
	che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo	
	in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garan-	
	tire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative	
	nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavora-	
	tori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispet-	
	tare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contra-	
	sto del lavoro infantile;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	- 4 -	

	all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017, n. 112, recante "revisione della disciplina in materia	
	di impresa sociale", emanato in attuazione dell'articolo 1,	
	comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle	
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale tempora-	
	neo diretta a soddisfare bisogni sanitari, culturali, formati-	
	vi o lavorativi;	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-	
	stiche;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-	
	resse generale a norma del presente articolo;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e po-	
	litici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti del-	
	le attività di interesse generale di cui al presente articolo,	
	promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto	
	reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27	
	della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto soli-	
	- 5 -	

	dale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre	
	2007, n. 244;	
	- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della	
	Legge 4 maggio 1983, n. 184;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	In via secondaria e strumentale la Fondazione potrà svolgere,	
	altresì, "attività diverse" rispetto a quelle che costituisco-	
	no il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti di	
	cui all'art. 6, comma 1, del Codice del Terzo settore.	
	La Fondazione potrà svolgere, inoltre, le seguenti attività: -	
	sostenere e promuovere l'attività sportiva nel rispetto delle	
	regole dello sport, con particolare attenzione alle attività	
	sportive di gruppo dedicate a giovani, soggetti svantaggiati o	
	diversamente abili;	
	- favorire e promuovere iniziative che hanno come finalità la	
	salvaguardia del territorio ed il rispetto dell'ambiente;	
	- educare alla prevenzione in ambito sanitario, anche attra-	
	verso forme di collaborazione con enti pubblici e privati,	
	sensibilizzando, in particolare, l'opinione pubblica e i mezzi	
	di informazione;	
	- promuovere l'assistenza socio-sanitaria ed il sostegno psi-	
	cologico dei familiari di vittime di malattie oncologiche;	
	- garantire la massima tutela del soggetto diversamente abile	
	e del suo benessere, anche attraverso la pratica sportiva, con	
	- 6 -	

	progetti di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione,	
	nonché incentivare per essi - anche attraverso gestione diret-	
	ta o condivisa - servizi di accoglienza, assistenza e cura al	
	domicilio o in strutture diurne, residenziali o semiresiden-	
	ziali, quali centri di assistenza, case famiglia, comunità al-	
	loggio, residenze protette o soggiorni di vacanza;	
	- promuovere e sostenere centri di formazione professionale	
	finalizzati all'inserimento nel mondo al lavoro, centri di ag-	
	gregazione e per la gestione del tempo libero, attività e cen-	
	tri culturali e sociali, attività espositive, sportive e so-	
	ciali in genere per i giovani, in un contesto di miglioramento	
	della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel	
	tessuto sociale e lavorativo.	
	La Fondazione potrà, inoltre, organizzare corsi, seminari,	
	conferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere atti-	
	nenti allo scopo dell'ente, ed in particolare attività e pro-	
	getti didattici per scuole o associazioni sportive, sia nei	
	locali a sua disposizione, sia presso terzi, facenti parte del	
	settore pubblico o privato, che ne condividono gli obiettivi.	
	Nei limiti sopra indicati l'individuazione di ulteriori atti-	
	vità secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di indi-	
	rizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 3	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rica-	
	- 7 -	

	vi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è uti-	
	lizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale che la ispirano.	
	Il patrimonio della Fondazione è composto da:	
	a) fondo di dotazione;	
	b) fondo di gestione.	
	Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:	
	- dai conferimenti in denaro, di beni mobili e immobili o al-	
	tre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della	
	Fondazione, effettuati dai Fondatori ovvero successivamente da	
	questi ultimi, dai Partecipanti ordinari o da terzi benefatto-	
	ri con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;	
	- dagli acquisti effettuati con il ricavato della vendita di	
	beni compresi nello stesso fondo di dotazione;	
	- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad in-	
	crementare il patrimonio;	
	- dai contributi attribuiti al patrimonio provenienti	
	dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da	
	altri Enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la	
	destinazione al fondo di dotazione.	
	Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per lo svolgi-	
	mento delle attività istituzionali e di quelle secondarie e	
	strumentali rispetto ad esse ed è costituito:	
	- 8 -	

	- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del	
	patrimonio e dalle attività della Fondazione;	
	- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari,	
	che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di	
	dotazione;	
	- dagli acquisti di beni effettuati dalla Fondazione con l'im-	
	piego di risorse del fondo di gestione, ove non espressamente	
	destinati al fondo di dotazione dal Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	- da eventuali altri contributi concessi dall'Unione europea,	
	dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti	
	pubblici/privati in genere;	
	- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori,	
	dai Partecipanti ordinari o da terzi benefattori senza espres-	
	so vincolo di imputazione al fondo di dotazione;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, stru-	
	mentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte	
	pubbliche occasionali, anche mediante offerte di modico valo-	
	re.	
	Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il	
	perseguimento dei suoi scopi nonché per il funzionamento della	
	stessa.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare	
	donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni	
	e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della	
	- 9 -	

	Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in re-	
	lazione agli obblighi da assumere.	
	La Fondazione potrà, inoltre, previa delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, costituire uno o più patrimoni destinati ad	
	uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli	
	2447- <i>bis</i> e seguenti del Codice Civile.	
	ART. 4	
	FONDATORI, PARTECIPANTI E VOLONTARI	
	Sono Fondatori i soggetti indicati come tali che hanno sotto-	
	scritto l'atto costitutivo.	
	Sono Partecipanti ordinari le persone fisiche o giuridiche	
	private che, condividendo le finalità della Fondazione, si im-	
	pegnino a contribuire, su base pluriennale, alla realizzazione	
	dei suoi scopi mediante apporti in denaro, nella misura non	
	inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera	
	dal Consiglio di Amministrazione, ovvero aventi ad oggetto be-	
	ni, prestazioni d'opera, attività professionali o qualsiasi	
	altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione econo-	
	mica.	
	La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il	
	quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la	
	prestazione regolarmente eseguita.	
	Sono Partecipanti onorari le persone fisiche che, per le loro	
	particolari esperienze di vita, possano concretamente contri-	
	buire con le loro idee, presenza ed attività al raggiungimento	
	- 10 -	

	degli scopi della Fondazione.	
	Sono Volontari, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017,	
	con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta	
	istituito, le persone che, per loro libera scelta, svolgono	
	attività in favore della comunità e del bene comune per il	
	tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tem-	
	po e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle	
	persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in	
	modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,	
	neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attivi-	
	tà. Al Volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dalla Fondazione medesima. Sono in	
	ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la	
	quale svolge la propria attività volontaria.	
	L'accettazione del nuovo Partecipante o Volontario è delibera-	
	ta, su domanda dell'interessato, dal Consiglio di Amministra-	
	zione, il quale si esprime a maggioranza assoluta, secondo	
	criteri non discriminatori e coerenti con le attività di inte-	
	- 11 -	

	resse generale svolte.	
	La richiesta di ammissione va presentata all'organo di ammini-	
	strazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed	
	annotata nel Libro dei Partecipanti/Volontari.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci	
	il Consiglio di indirizzo, che delibererà sulla domanda non	
	accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo	
	che non venga appositamente all'uopo convocato.	
	ART. 5	
	DECADENZA E RECESSO	
	Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fonda-	
	zione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio fi-	
	nanziario non eseguano la prestazione alla quale si erano im-	
	pegnati.	
	Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può	
	aver luogo anche per le seguenti cause:	
	– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	– apertura di procedure di liquidazione;	
	– fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali, an-	
	che stragiudiziali.	
	I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fonda-	
	- 12 -	

	zione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbliga-	
	zioni assunte.	
	ART. 6	
	ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di indirizzo;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- il Segretario generale;	
	- l'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari;	
	- l'Organo di controllo;	
	- il Revisore legale dei conti.	
	ART. 7	
	CONSIGLIO DI INDIRIZZO	
	Il Consiglio di indirizzo è composto dai Fondatori.	
	Il Consiglio di indirizzo approva gli obiettivi e i programmi	
	della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e	
	verifica i risultati complessivi della gestione della medesi-	
	ma.	
	In particolare il Consiglio di indirizzo:	
	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;	
	- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al	
	funzionamento della Fondazione, nonché quello relativo	
	all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione;	
	- 13 -	

	- determina il numero dei componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di controllo,	
	anche monocratico;	
	- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei	
	Conti;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e	
	promuovere l'azione di responsabilità;	
	- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di	
	quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di	
	integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiorna-	
	mento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la	
	scissione della Fondazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo	
	Statuto alla competenza "della assemblea".	
	Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richie-	
	sta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza con mezzi idonei ad as-	
	sicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data,	
	l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno	

	relativo alle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione	
	potrà, inoltre, essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in pri-	
	ma convocazione il consesso non risultasse legalmente costi-	
	tuito.	
	L'adunanza consiliare si reputa comunque validamente costitui-	
	ta, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione,	
	qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri	
	dell'Organo di controllo e nessuno dei partecipanti si opponga	
	alla discussione degli argomenti da trattare.	
	Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento	
	di quest'ultimo, dal Segretario generale o, in mancanza, dal	
	Consigliere di amministrazione più anziano di età.	
	Colui che presiede il Consiglio di indirizzo è assistito da un	
	segretario, designato dalla maggioranza dei presenti.	
	Le deliberazioni del Consiglio di indirizzo sono fatte consta-	
	re da apposito verbale sottoscritto da chi presiede il Consi-	
	glio medesimo e dal segretario, da trascriversi senza indugio,	
	in ordine cronologico, nel libro delle adunanze e delle deli-	
	berazioni del Consiglio di indirizzo.	
	Il Consiglio di indirizzo si riunisce validamente, in prima	
	convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri.	
	In seconda convocazione il Consiglio di indirizzo è validamen-	
	te costituito qualunque sia il numero dei presenti.	

	Nell'ambito del Consiglio di indirizzo ogni Fondatore ha un	
	voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti.	
	Ciascun Fondatore può farsi rappresentare nel Consiglio di in-	
	dirizzo da un altro Fondatore mediante delega scritta, anche	
	in calce all'avviso di convocazione. Ciascuno può rappresenta-	
	re sino ad un massimo di tre Fondatori. Si applicano, in quan-	
	to compatibili, i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del	
	Codice Civile.	
	È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via	
	elettronica.	
	È ammessa, altresì, la partecipazione all'adunanza mediante	
	mezzi di telecomunicazione purché ricorrano le seguenti condi-	
	zioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito a colui che presiede la seduta accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, nonché constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	- 16 -	

	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire.	
	ART. 8	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3	
	(tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, secondo il numero de-	
	terminato al momento della nomina.	
	Il numero dei consiglieri e la durata in carica del primo Con-	
	siglio di Amministrazione è stabilito all'atto della costitu-	
	zione della Fondazione.	
	Spetta al Consiglio di indirizzo la determinazione del numero	
	dei componenti del Consiglio di Amministrazione per i succes-	
	sivi trienni.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei	
	primi, vengono designati dal Consiglio di Indirizzo.	
	Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, de-	
	cadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fal-	
	lito e chi sia stato condannato ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'in-	
	capacità ad esercitare uffici direttivi.	
	Salvo dimissioni, morte o revoca, i consiglieri di amministra-	
	- 17 -	

	zione restano in carica fino all'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e posso-	
	no essere riconfermati.	
	Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consi-	
	glieri il Consiglio di Amministrazione nomina per cooptazione	
	i sostituti; il consigliere cooptato dura in carica fino a che	
	l'organo competente faccia luogo alla nomina di un nuovo con-	
	sigliere in sostituzione di quello cessato dalla carica.	
	Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei	
	consiglieri l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà	
	decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.	
	Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giusti-	
	ficato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive può	
	essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione	
	stesso.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il	
	Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario generale.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato per	
	la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione	
	del proprio Presidente ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un	
	terzo) dei suoi membri o dell'Organo di controllo.	
	La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi di-	
	ritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunan-	
	za - ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima - me-	
	- 18 -	

	diante qualsiasi modalità documentata che ne garantisca la	
	prova della avvenuta ricezione.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data,	
	l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno	
	relativo alle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione	
	potrà essere, altresì, prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in pri-	
	ma convocazione il consiglio non risultasse legalmente costi-	
	tuito.	
	L'adunanza consiliare si reputa comunque validamente costitui-	
	ta, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione,	
	qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri	
	dell'Organo di controllo e nessuno dei partecipanti si opponga	
	alla discussione degli argomenti da trattare.	
	Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corri-	
	spondenza.	
	È ammessa la partecipazione all'adunanza mediante mezzi di te-	
	lecomunicazione purché ricorrano le seguenti condizioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito a colui che presiede la seduta accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, nonché constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	

	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte	
	all'anno ed è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di as-	
	senza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente o, in	
	mancaanza, dal consigliere più anziano di età.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere	
	adottate mediante deliberazione collegiale.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quan-	
	do è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a	
	maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il	
	voto del Presidente o di chi, in sua sostituzione, presiede la	
	riunione.	
	Per le deliberazioni riguardanti il compimento di atti di	
	straordinaria amministrazione - intendendosi per tali tutti	
	quelli che abbiano un valore pari o superiore ad Euro	
	10.000,00 (diecimila virgola zero zero) - occorre in ogni caso	
	- 20 -	

	il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.	
	Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale, da trascriversi senza indugio, in ordine cronologico, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina delle attività della Fondazione stessa.	
	In particolare il Consiglio di Amministrazione:	
	– predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'indirizzo;	
	– predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione, da sottoporre al Consiglio d'indirizzo per l'approvazione;	
	– delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;	
	– predispone il bilancio di esercizio;	
	– individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;	
	– nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria	
	- 21 -	

	Amministrativa determinandone natura, qualifiche, compiti, du-	
	rata dell'incarico e compensi.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte	
	delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto	
	da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi	
	membri, determinando i limiti della delega, nonché nominare	
	procuratori speciali per determinati atti.	
	La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un ufficio	
	gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli	
	amministratori in ragione del loro ufficio, purché regolarmen-	
	te giustificate.	
	ART. 9	
	ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di	
	fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Inoltre il Presidente:	
	- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Con-	
	siglio di indirizzo e l'Assemblea dei Partecipanti e dei Vo-	
	lontari, proponendo le materie da trattare nelle rispettive	
	adunanze;	
	- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e degli altri organi che è chiamato a presiedere;	
	- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma	
	qualora si renda necessario;	
	- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri	
	- 22 -	

	organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collabora-	
	zione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.	
	Il Vice Presidente sostituisce in tutte le funzioni il Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o	
	impedimento di quest'ultimo.	
	ART. 10	
	ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Se-	
	gretario generale, il quale resta in carica per la durata del	
	Consiglio che lo ha nominato.	
	Il Segretario generale esercita tutte le funzioni attribuite-	
	gli dal Consiglio di Amministrazione, coadiuva il Presidente	
	del Consiglio stesso, del quale attua le disposizioni, sovrin-	
	tende a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, compresi	
	quelli di natura economica, e provvede al buon andamento di	
	essi.	
	Il Segretario generale svolge, altresì, le funzioni di tesoro-	
	riere e sovrintende alla corretta gestione economica della	
	Fondazione.	
	ART. 11	
	RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE	
	La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi	
	ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	ART. 12	
	- 23 -	

ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un Organo di controllo composto da un solo membro effettivo, nonché da un supplente, da scegliersi tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, ed al quale si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

La nomina dell'Organo di controllo è di competenza del Consiglio di indirizzo.

L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e

	di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposi-	
	zioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017,	
	ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in con-	
	formità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto	
	decreto legislativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti	
	del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	L'Organo di controllo assiste, altresì, alle riunioni del Con-	
	siglio di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e ha	
	diritto di intervenire alle adunanze dell'Assemblea dei Parte-	
	cipanti e dei Volontari.	
	L'Organo di controllo svolge le proprie funzioni gratuitamen-	
	te, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione	
	dell'ufficio, purché regolarmente giustificate.	
	ART. 13	
	REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31	
	del D.Lgs. n. 117/2017 il Revisore legale dei conti è nominato	
	dal Consiglio di indirizzo.	
	Il Revisore legale dei conti è scelto tra soggetti con compe-	
	tenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel regi-	
	stro dei revisori legali, dura in carica tre anni ed è rieleg-	
	- 25 -	

	gibile. Qualora durante il mandato esso venisse a cessare per	
	qualsiasi causa il Consiglio di indirizzo provvederà ad eleg-	
	gere altro revisore.	
	Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate	
	all'Organo di controllo di cui all'articolo 12 (dodici) del	
	presente Statuto ove non risulti nominato un Revisore legale	
	dei conti, ai sensi del disposto di cui all'art. 30, comma 6,	
	del D.Lgs. n. 117/2017.	
	ART. 14	
	ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI E DEI VOLONTARI	
	L'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari è composta da	
	tutti i Partecipanti alla Fondazione e da tutti i Volontari.	
	Essa si riunisce almeno una volta all'anno.	
	L'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari può formulare	
	proposte circa le attività e i programmi della Fondazione e	
	svolge funzioni consultive per il Consiglio di Amministrazione	
	ogni qual volta lo stesso ritenga di acquisire dalla stessa un	
	parere preventivo.	
	L'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari è convocata dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria ini-	
	ziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'As-	
	semblea stessa, almeno otto giorni prima - ovvero, in caso di	
	urgenza, almeno tre giorni prima - di quello fissato per	
	l'adunanza con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento.	
	- 26 -	

	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data,	
	l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno	
	relativo alle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultas-	
	se legalmente costituita.	
	L'assemblea si reputa comunque validamente costituita, anche	
	in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora	
	siano presenti tutti i Partecipanti e i Volontari nonché tutti	
	i membri del Consiglio di Amminisrazione e l'Organo di con-	
	trollo e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione	
	degli argomenti da trattare.	
	L'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari è presieduta dal	
	Presidente del Consiglio d'amministrazione, ovvero, in caso di	
	assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal soggetto nomina-	
	to con il voto della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, de-	
	signato dall'Assemblea stessa a maggioranza.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
	firmato da colui che la presiede e dal segretario.	
	L'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari è validamente co-	
	stituita con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presen-	
	ti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costi-	

	tuita qualunque sia il numero dei presenti.	
	Hanno diritto di intervenire alle riunioni dell'Assemblea dei	
	Partecipanti e dei Volontari anche i componenti del Consiglio	
	di indirizzo, i componenti del Consiglio di Amministrazione,	
	l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti, ove no-	
	minato.	
	Hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Partecipanti e dei	
	Volontari tutti coloro che siano iscritti da almeno un mese	
	nel libro dei Partecipanti/Volontari.	
	Ciascun iscritto ha diritto ad un voto.	
	Ciascun iscritto può farsi rappresentare in assemblea da un	
	altro soggetto iscritto mediante delega scritta, anche in cal-	
	ce all'avviso di convocazione. Ciascuno può rappresentare sino	
	ad un massimo di tre iscritti. Si applicano, in quanto compa-	
	tibili, i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice	
	Civile.	
	È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via	
	elettronica.	
	È ammessa, altresì, la partecipazione all'assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione purché ricorrano le seguenti condi-	
	zioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	

	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, nonché constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire.	
	ART. 15	
	ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE	
	Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 in caso di estin-	
	zione o scioglimento della Fondazione il suo patrimonio resi-	
	duo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di indi-	
	rizzo ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità	
	analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.	
	45, comma 1, del citato D.Lgs. n. 117/2017, fatta salva diver-	
	sa destinazione imposta dalla legge.	
	Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione	
	della richiesta che la Fondazione è tenuta ad inoltrare al	
	predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizio-	
	- 29 -	

	ni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il	
	parere si intende reso positivamente.	
	Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in as-	
	senza o in difformità dal parere sono nulli.	
	Sono fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da	
	successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa.	
	ART. 16	
	ESERCIZIO FINANZIARIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI,	
	AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE	
	La Fondazione organizza la propria attività sulla base di	
	esercizi di durata annuale, i quali iniziano il giorno 1 (uno)	
	gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio di	
	indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in confor-	
	mità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo set-	
	tore, nonché eventualmente il bilancio sociale, ai sensi	
	dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.	
	Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 è vietata la di-	
	stribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,	
	fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componen-	
	ti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto asso-	
	ciativo.	
	È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestio-	
	- 30 -	

	ne, così come l'intero patrimonio dell'Ente, per lo svolgimen-	
	to delle attività istituzionali della Fondazione stessa ai fi-	
	ni dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, soli-	
	daristiche e di utilità sociale che la ispirano.	
	ART. 17	
	LIBRI DELLA FONDAZIONE	
	Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17,	
	comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione tiene:	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	di indirizzo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea	
	dei Partecipanti e dei Volontari;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di	
	controllo.	
	Qualora la Fondazione si avvalga dell'opera di volontari essa	
	è tenuta altresì, ad iscrivere in un apposito registro i vo-	
	lontari stessi che svolgano la loro attività in modo non occa-	
	sionale.	
	ART. 18	
	MODIFICHE STATUTARIE	
	Le modifiche allo Statuto, purché compatibili con la normativa	
	in vigore e con la natura della Fondazione, devono essere pro-	
	poste ed approvate dal Consiglio di indirizzo, con la maggio-	
	- 31 -	

ranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

ART. 19

CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo settore, al Codice Civile e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

FIRMATO: DOMENICO ANTONIO LAVANGA, MOON JUNG SOOK, ANTONIO JUN
LAVANGA, MONTAGNUOLO ALBA MARGHERITA, MICHELE ROCCO BOSSO,
ANDREA SCHIAVONE, VERDESCA CATERINA, COSIMO SIMONE, GIUSEPPE
MARIA DE BELLIS, ANNA DONADIO, MICHELE VENEZIA NOTAIO
(IMPRONTA DEL SIGILLO DELLO STATO)